



**Università
degli Studi
di Ferrara**

**Dipartimento
di Fisica
e Scienze della Terra**

Università degli Studi di Ferrara
Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra
Via Saragat 1 • 44122 Ferrara
dip.fisicascienzeterra@unife.it
fst.unife.it

**Servizio di manutenzione automezzi del Dipartimento di
Fisica e Scienze della Terra
Periodo 2026 > 2029**

CIG: BC6DA4E7CF

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Chiara Zagato)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente da: MARCHESI FABIO
Data: 23/07/2026 16:20:50



PARTE I - CONDIZIONI GENERALI DELL'APPALTO

ART. I/1 - PREMESSA

Il presente documento definisce i requisiti per l'affidamento del Servizio di manutenzione degli automezzi del Dipartimento, nella forma dell'accordo quadro; il soggetto aggiudicatario, di seguito viene denominato "Appaltatore".

ART. I/2 - NORME DI APPALTO

I rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione del presente appalto sono regolati dalle seguenti norme:

- la normativa nazionale in materia di appalti di servizi e forniture, in particolare il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Codice dei contratti pubblici»;
- il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 e, in particolare, l'articolo 9, che individua gli obiettivi ambientali, e l'articolo 17, che definisce il principio di non arrecare un danno significativo ai predetti obiettivi (DNSH, "Do No Significant Harm");
- il Regolamento emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 1038/2024 Prot. n. 136715 del 3 giugno 2024 per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria dell'Università degli Studi di Ferrara;
- condizioni generali e particolari del servizio riportate nel presente contratto e nelle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia, attualmente in vigore in Italia o che vengano emanati in corso d'opera, anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nella presente richiesta di offerta;
- norme del Codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle suddette fonti;
- normativa di settore.

ART. I/3 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del Servizio di manutenzione dei seguenti automezzi del Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Ferrara:

VEICOLO	TARGA	ANNO DI IMMATRICOLAZIONE
FIAT Panda	AZ943MA	1998



FIAT Panda	BD240NE	1999
VOLKSWAGEN Caddy	FF366HN	2016
FIAT Ducato Serie 8 Combinato	GG843PX	2021
FIAT Scudo	GN905WE	2023

ART. I/4 – CORRISPETTIVO

L'importo stimato del servizio per il triennio ammonta a circa €. 15.000,00 IVA esclusa, ed è stato determinato sulla base di un fabbisogno quantificato per la durata contrattuale, in riferimento alle seguenti quotazioni trasmesse dall'Appaltatore via mail il 16 giugno 2026:

Costo orario manodopera	Euro 48,00 + IVA
Ricambi di consumo (filtri – dischi freni e pastiglie, etc.)	Sconto 15%
Ricambi meccanica di bassa movimentazione	Sconto 10%
Ricambi meccanica originali	Sconto 5%
Pneumatici	Sconto 25%

L'importo deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni in diminuzione non potranno costituire per l'aggiudicatario motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna.

L'aggiudicatario è vincolato all'esecuzione del servizio qualunque risulti essere l'importo complessivo finale del contratto dell'accordo quadro.

ART. I/5 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE

L'Università si riserva di procedere a variazioni, quantitative o qualitative, in aumento o in diminuzione, dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023.

Nell'ipotesi, invece, in cui il prodotto non sia previsto nell'oggetto del presente contratto, l'Appaltatore è tenuto a presentare apposito preventivo con l'indicazione del costo unitario e del totale del corrispettivo.

In nessun caso saranno riconosciuti compensi forfettari o maggiorazioni anche temporanee di prezzo.



ART. I/6 - DURATA DELLA FORNITURA

Il contratto avrà una durata di anni 3 (tre), con efficacia a decorrere dalla data di stipula del contratto, e indipendentemente dal fatto che l'importo presunto non venga raggiunto entro tale termine. L'Università si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per il periodo di un anno, nonché di prorogarlo, qualora ne sussistano i presupposti di legge e secondo le modalità e le condizioni previste dalla legge stessa, previo interpello dell'operatore economico.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120, D.Lgs. 36/2023. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni.

Il contratto dovrà considerarsi concluso nel caso in cui, prima della scadenza del triennio, venisse raggiunto l'importo complessivo dell'accordo.

PARTE II - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

ART. II/1 - GESTIONE ORDINI

Il Tecnico del Dipartimento, referente per la gestione degli automezzi, procederà con la richiesta del preventivo di spesa riguardante la specifica esigenza di manutenzione, verificatasi per uno dei veicoli indicati all'Articolo I/3.

Una volta ricevuto il preventivo, l'ordine sarà inviato dall'amministrazione del Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra a mezzo PEC e conterrà il riferimento al preventivo di spesa.

Nel caso in cui, durante l'intervento di manutenzione, dovessero emergere necessità di ulteriori interventi con costi non previsti nel preventivo iniziale, l'Appaltatore è tenuto ad informare, tramite il Tecnico del Dipartimento, la Segreteria del Dipartimento, la quale dovrà autorizzare i maggiori costi.

ART. II/2 - CONSEGNA E CONTROLLI

Alla consegna del mezzo il Tecnico del Dipartimento verificherà la regolare esecuzione dell'intervento di manutenzione.

ART. II/3 - CONDIZIONI DELLA FORNITURA

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutte le spese relative all'esecuzione della fornitura.

L'Appaltatore deve garantire la fornitura dei servizi nel rispetto delle normative vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.



L'Appaltatore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione al Dipartimento di ogni circostanza influente sull'esecuzione della fornitura.

PARTE III - DISCIPLINA AMMINISTRATIVA

ART. III/1 - ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

A. Sono oneri a carico dell'Appaltatore:

- 1) manlevare l'Università dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione, diretta ed indiretta, delle obbligazioni previste dal presente contratto, nonché in relazione a danni accidentali causati da terzi;
- 2) predisporre tutti gli strumenti, le metodologie e l'organizzazione atti a garantire elevati livelli di qualità della fornitura/del servizio;
- 3) adempiere le proprie prestazioni ed obbligazioni osservando tutte le indicazioni operative che dovessero essere comunicate dall'Università;
- 4) comunicare tempestivamente all'Università le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della fornitura/del servizio, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- 5) garantire la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

B) L'Appaltatore inoltre si obbliga:

all'osservanza piena e incondizionata delle norme che disciplinano il presente appalto;

- 2) per sé e per i suoi agenti o dipendenti a qualsiasi titolo, a non offrire o accettare di offrire, né a dare o accettare di dare ad alcuno tangenti, doni, regali o provvigioni, neanche di modico valore, come incentivo o ricompensa per il fatto di compiere o astenersi dal compiere un'azione in relazione al presente appalto o a qualsiasi altro contratto concluso con l'Università, oppure per il trattamento di favore riservato o la discriminazione esercitata nei confronti di qualcuno in relazione all'appalto o a qualsiasi altro contratto concluso con l'Università;
- 3) all'osservanza piena e incondizionata di tutte le norme in materia di assunzione e di impiego della manodopera, ivi comprese quelle relative ai disabili (L. 68/99);
- 4) alla scrupolosa osservanza delle assicurazioni sociali derivanti da legge e da contratto collettivo (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie), nonché al pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro;
- 5) a non recedere dal contratto, a termini delle vigenti disposizioni di legge, a pena di nullità;
- 6) ad applicare integralmente, nell'esecuzione della fornitura/del servizio che forma oggetto del presente appalto, tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro applicate ai propri dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge la suddetta fornitura/il suddetto servizio e, se trattasi di impresa artigiana, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto



collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui verrà eseguita la fornitura/eseguito il servizio;

- 7) ad applicare il contratto e gli accordi predetti, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci;
- 8) a rispettare le disposizioni di cui ai precedenti punti 6) e 7) anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla struttura e dimensioni dell'Appaltatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione per le imprese artigiane;
- 9) a farsi carico di tutti gli oneri derivanti dalla esecuzione in sicurezza delle forniture previste;
- 10) rispettare gli obblighi di comportamento pubblicati sul sito dell'Università all'indirizzo: http://www.unife.it/at/disp_gen/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/codice-di-comportamento-unife.
- 11) rispettare il principio del "Do No Significant Harm" ai sensi dell'Art. 17 del Reg (UE) 2020/852 e relativi atti connessi, nonché ad assicurare che il servizio non arrechi danno significativo a nessuno dei sei obiettivi ambientali indicati dal medesimo art. 17 del Reg (UE) 2020/852, e in particolare alla mitigazione dei cambiamenti climatici; all'adattamento ai cambiamenti climatici; all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine; all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti; alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento nell'acqua o nel suolo; alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;

ART. III/2 - PENALI

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Università di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione del servizio, l'Università si riserva di applicare le penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:

mancata effettuazione, ritardo o irregolarità delle prestazioni imputabili all'Appaltatore	l'Università applicherà una penale giornaliera pari al 1 per mille dell'importo netto contrattuale
danni arrecati dal personale impiegato dall'Appaltatore	l'Università applicherà l'addebito delle spese sostenute per le riparazioni del danno e una penale pari al 10% del suo ammontare
esecuzione della fornitura/del servizio con utilizzo di personale non regolamentare, non assicurabile e/o struttura organizzativa dell'Appaltatore	costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c.



inadempimento giudicato di grave entità	l'Università risolverà il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione della fornitura/del servizio in danno dell'Appaltatore inadempiente ed incameramento della cauzione, salvo il risarcimento dei maggiori danni
mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal contratto	l'Università applicherà una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 2.500,00

Tutte le contestazioni effettuate, dalle quali discendono termini perentori, saranno eseguite mediante posta elettronica certificata.

Le penali di cui ai commi precedenti non si applicano se il danno è dovuto a cause non imputabili all'Appaltatore, purché lo stesso abbia denunciato tempestivamente e per iscritto all'Università le cause di forza maggiore ostative alla corretta esecuzione della fornitura/del servizio.

ART. III/3 - CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Si considerano cause di forza maggiore quegli impedimenti alla corretta esecuzione della fornitura/del servizio effettivamente provocati da cause imprevedibili e per i quali l'Appaltatore non abbia omissso le normali cautele atte a evitarle.

Gli impedimenti alla regolare esecuzione della fornitura/del servizio che l'Appaltatore ritiene ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere comunicati all'Università mediante posta elettronica certificata, entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del loro avvenimento, a pena di irrilevanza degli stessi ai fini dell'applicazione delle penali di cui all'articolo 8 e del verificarsi delle cause di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 10.

ART. III/4 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali è specificamente contestata all'Appaltatore dal Direttore della corretta esecuzione del contratto o da suo delegato, a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata per posta elettronica certificata alla sede legale o al domicilio eletto dall'Appaltatore, in cui fanno fede esclusivamente la data e l'ora di trasmissione del Dipartimento. Entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione l'Appaltatore può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Dipartimento, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, a sua discrezione adotterà le determinazioni ritenute più opportune.



Il Dipartimento ha diritto di risolvere il contratto (ex art. 1456 del Codice civile) mediante PEC, senza bisogno di messa in mora e di intervento del magistrato, nei seguenti casi:

- a) ipotesi previste dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023;
- b) frode nell'esecuzione della fornitura;
- c) inadempimento alle disposizioni del Direttore della corretta esecuzione del contratto riguardo i tempi di esecuzione della fornitura;
- d) stato di inosservanza dell'Appaltatore riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto;
- e) manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- f) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze, nonché ai contratti collettivi di lavoro;
- g) cessione, anche parziale, del contratto;
- h) sospensione del servizio da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- i) violazione della clausola anticorruzione di cui all'art. III/1 del presente capitolato.

In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'Appaltatore verranno riconosciuti a quest'ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte del servizio reso ed accettato dal Dipartimento.

Rimane ferma la facoltà da parte del Dipartimento di procedere d'ufficio in tutti i casi sopra indicati.

Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio potrà riguardare soltanto il risarcimento e non l'annullamento del suddetto provvedimento adottato dal Dipartimento e non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento delle prestazioni contrattuali.

In caso di fallimento e/o di risoluzione del contratto nei confronti dell'Appaltatore, il Dipartimento si riserva la facoltà di stipulare un nuovo contratto con un altro fornitore.

ART. III/5 - RECESSO

Il Dipartimento si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art 109 del D. Lgs. 36/2023, con preavviso di almeno 1 (un) mese decorrente dalla data di ricezione, da parte dell'Appaltatore, della relativa comunicazione.

Il recesso opererà, previo invio di apposita comunicazione, con un preavviso non inferiore a 15 giorni.

Nella suddetta ipotesi il Dipartimento resta obbligato al pagamento delle sole fatture emesse in relazione ai servizi di manutenzione effettuati alla data in cui il recesso ha efficacia; con tale pagamento l'Appaltatore si ritiene soddisfatto di ogni suo avere e dichiara sin d'ora che non avrà altro a pretendere per qualsiasi titolo e in particolare per l'anticipato scioglimento del rapporto contrattuale.



ART. III/6 – INCOMPATIBILITA'

Con riferimento a quanto disposto dalla Legge n. 190 del 2012 ed al comma 16-ter dell'art. 53 del D.lgs. 165/2001, l'appaltatore dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti dell'Università di Ferrara che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa e nei propri confronti.

L'appaltatore è, altresì, consapevole che in caso di violazione, la normativa richiamata stabilisce il divieto a contrarre con la Pubblica amministrazione per i successivi tre anni e l'obbligo di restituzione, all'Ateneo, dei compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo

ART. III/7 - DIVIETO DI ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'art. 5 del D.L. 28/03/97, n. 79, coordinato con la legge di conversione 28/05/1997, n. 140, per la presente fornitura non è erogata l'anticipazione del prezzo contrattuale.

ART. III/8 - PAGAMENTI E FATTURAZIONI

L'Appaltatore fatturerà il costo dei servizi di manutenzione sulla base di ciascun ordine.

Ai sensi del D.M. n.55/2013 l'Appaltatore è obbligato a utilizzare la fatturazione elettronica.

L'indirizzo esatto di fatturazione, il relativo codice univoco ufficio e gli eventuali codici CUP verranno comunicati all'Appaltatore in concomitanza con l'ordine.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023.

Le fatture sono soggette al regime dello "split payment" ai sensi della L. 190/2014, art. 1 co. 629, lett. b).

I pagamenti delle fatture vengono effettuati a mezzo mandato di pagamento esigibile presso l'Istituto Cassiere dell'Università, entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura, previo accertamento della regolarità dell'esecuzione della fornitura.

Il ritardato pagamento della fattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora.

Il tasso di riferimento è così determinato:

- a) per il primo semestre dell'anno a cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;
- b) per il secondo semestre dell'anno a cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.

Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.

Firmato digitalmente da: MARCHESI FABIO
Data: 23/07/2026 16:20:59



La cessazione e la decadenza dall'incarico o l'impedimento della banca indicata dall'Appaltatore, per qualsiasi causa avvenga ed anche qualora ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, devono essere tempestivamente notificate al Dipartimento, la quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a Istituto non più autorizzato a riscuotere.

Eventuali rilievi e contestazioni concernenti le modalità di fatturazione e la regolare esecuzione della fornitura, notificati all'Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata, determinano la sospensione del termine di pagamento di cui al punto precedente, relativamente alla/e fattura/e contestata/e, fatta salva la facoltà del Dipartimento di avvalersi delle disposizioni di cui ai precedenti articoli III/2.

La sospensione del termine di pagamento delle fatture si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del Direttore di esecuzione del contratto, attestante l'avvenuto adempimento da parte dell'Appaltatore.

ART. III/9 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALL'INVARIABILITA' DEI PREZZI CONTRATTUALI

I prezzi indicati in sede di offerta, comprensivi di tutte le spese necessarie a garantire la realizzazione a regola d'arte delle prestazioni di cui agli artt. II/1, II/2 e II/3, sono da ritenersi fissi e invariabili.

ART. III/10 - ADEGUAMENTO ALLA SOPRAVVENUTA NORMATIVA

In caso di entrata in vigore successiva alla pubblicazione del bando di gara di norme applicabili alla presente fornitura in ambito soggettivo e/o oggettivo, l'Appaltatore è tenuto al rispetto delle stesse.

ART. III/11 - DIRETTORE DELL' ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è: il Sig. Francesco Droghetti, Tecnico responsabile degli automezzi in dotazione al Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra - Tel. 0532 974781, e-mail: francesco.droghetti@unife.it.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto dirige ed esegue i controlli tecnico-contabili dell'esecuzione del contratto.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto impartisce all'Appaltatore le istruzioni necessarie per predisporre il servizio di manutenzione reso necessario.

ART. III/12 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

È assolutamente vietata la cessione totale o parziale del contratto, salvo quanto stabilito dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., sotto pena di immediata risoluzione dello stesso per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno subito e spese sostenute dall'Università.



Le norme che regolano gli affidamenti in subappalto o in cottimo sono quelle previste dal D.Lgs. 36/2023.

ART. III/13 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 indicando gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i ai movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto, oltre all'indicazione delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul/sui suddetto/i conto/i. Inoltre, l'aggiudicatario si impegna a comunicare la cessazione, la decadenza dall'incarico dell'Istituto designato, nonché la variazione delle persone delegate ad operare sul/i medesimo/i conto/i per qualsiasi causa avvenga in quanto l'Università non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a un Istituto non più autorizzato a riscuotere.

ART. III/14 - CONTROVERSIE

Per tutte le controversie comunque attinenti all'esecuzione della fornitura è stabilita la competenza esclusiva del foro di Ferrara.

ART. III/15 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'Appaltatore è responsabile del trattamento dei dati personali dell'Università dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso dell'esecuzione della fornitura/del servizio.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni in materia di protezione dei dati, i dati personali forniti all'Università degli Studi di Ferrara saranno dalla stessa trattati adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata.

I trattamenti saranno effettuati sia manualmente sia con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, e comprendono, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.

I dati raccolti non saranno oggetto di diffusione o comunicazione a terzi, se non nei casi previsti dalla informativa e/o dalla legge e, comunque, con le modalità da questa consentite.

I dati potranno venire a conoscenza dei responsabili o incaricati del trattamento, nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, soltanto per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa.

Relativamente a tali dati si possono esercitare i diritti previsti dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679. Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Ferrara, con sede legale in Ferrara, 44121, via Ariosto 35. Responsabile della protezione dei dati (DPO) è Lepida S.p.A. con sede legale in Bologna 40128 - via della Liberazione 15 - e-mail: segreteria@lepidait.



**Università
degli Studi
di Ferrara**

**Dipartimento
di Fisica
e Scienze della Terra**

Università degli Studi di Ferrara
Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra
Via Saragat 1 • 44122 Ferrara
dip.fisicascienzeterra@unife.it
fst.unife.it

ART. III/16 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Segretaria del Dipartimento Chiara Zagato, via G. Saragat n. 1 – Ferrara - e-mail: chiara.zagato@unife.it.

Il presente contratto acquisisce efficacia dall'acquisizione dell'ultima firma digitale.

Ferrara, data come da registrazione a protocollo.

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82 del 2005 ss.mm.ii. e norme collegate.

Firmato digitalmente da: MARCHESI FABIO
Data: 23/07/2026 16:21:02